

## ASSE III - PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE del PO FESR 2014-2020-azione 3.D.3.6.1

FONDO PREVISTO DALL'ART. 45 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N.99 E SS.MM.II.  
ASSEGNATO ALLA REGIONE BASILICATA CON DM 14 SETTEMBRE 2016



## AVVISO PUBBLICO

FACILITARE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI  
INTEGRAZIONE FONDI RISCHI DEI CONFIDI

## ALLEGATO 1-ACCORDO DI FINANZIAMENTO

## ACCORDO DI FINANZIAMENTO

Tra

la **REGIONE BASILICATA**, con sede in Potenza, via Vincenzo Verrastro n. 4, codice fiscale, rappresentata da....., nato a .....il ....., domiciliato per la carica presso la sede, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione Basilicata, in qualità di ..... autorizzato con D.G.R. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

e

il **CONFIDI** \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese n. \_\_\_\_\_ presso la CCIAA di \_\_\_\_\_ Fondo Consortile di euro \_\_\_\_\_ interamente versato, partita IVA \_\_\_\_\_, iscritta al n° \_\_\_\_\_ dell'Elenco generale (o nell'apposita sezione prevista dal comma 4 dell'articolo 155 del D. Lgs 01.09.1993 n. 385 e s.m.i. / albo di cui all'art. 107/ art. 106 del TUB (in prosieguo "Confidi"), rappresentato dal \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_/\_\_\_/19\_\_ domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_, debitamente autorizzato da \_\_\_\_\_

### RICHIAMATI

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche riguardanti gli investimenti per la crescita e l'occupazione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 (Regolamento FESR);
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno degli articoli 107 e 108 del trattato;
- la Comunicazione della Commissione Europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C209/1 del 23 luglio 2013 "Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2014 -2020";
- il Regolamento Delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Carta degli aiuti a finalità regionale 2014 – 2020 per l'Italia che definisce le zone che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato e fissa i livelli massimi di aiuto (cosiddette "intensità di aiuto") per le imprese nelle regioni ammissibili;
- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE), pubblicata sulla G.U.U.E. L 124 del 20 maggio 2003.
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato in G.U.R.I. n° 238 del 12/10/2005, che ha recepito la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
- Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
- la Decisione della Commissione Europea C (2010) 4505 del 06/07/2010 relativa all'aiuto di Stato N 182/2010 – Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI;
- l'Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA, redatto ai sensi degli articoli 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e adottato dalla Commissione Europea in data 29/10/2014;
- il PO FESR 2014-2020 redatto dalla Regione Basilicata in linea con l'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con il succitato Accordo di Partenariato ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 5901 del 17 agosto 2015 - Presa d'atto con D.G.R. n. 1284 del 7/10/2015;
- la D.G.R. n. 487/2016 così come modificata dalla DGR n. 270/2018 con la quale si è proceduto all'individuazione dei Responsabili delle Azioni (RdA) e dei Dipartimenti e/o Uffici coinvolti nelle fasi di selezione delle operazioni per il PO FESR Basilicata 2014-2020;
- DGR n. 719 del 31/07/2018 con la quale si è preso atto:
  - del Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 nella versione 3.0 (luglio 2018);
  - della "Valutazione ex ante degli strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Reg (UE) n. 103/2013 illustrata ai membri del Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22/06/2018;
  - dei "Criteri di selezione del POR FESR 2014-2020 nella versione 9.0 consolidata a seguito delle ultime modifiche apportate nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 22/06/2018;
- il Piano finanziario per priorità di investimento, obiettivo specifico ed azione del PO FESR 2014-2020 approvato con DGR n. 719 del 31/07/2018;
- i criteri di selezione delle operazioni approvati con procedura di consultazione scritta chiusa il \_\_\_\_\_;
- Legge Regionale n. 1 del 16/02/2009 per lo Sviluppo e la Competitività del Sistema Produttivo Lucano;
- Documento di lavoro dei servizi della commissione "Orientamenti sugli aiuti di Stato relativi agli strumenti finanziari dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) nel periodo di programmazione 2014-2020" - Bruxelles, 2.5.2017 SWD(2017) 156 final;
- Fondo previsto dall'art. 45 della legge 23 luglio 2009, n.99 e ss.mm.ii. assegnato alla Regione Basilicata con DM 14 settembre 2016;
- D.G.R. n.9 del 12/01/2018 con la quale si è preso atto del Protocollo d'intesa n. 2 tra Regione Basilicata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico sottoscritto in data 20/12/2017 e delle schede in esso allegate, con le quali sono individuati gli interventi, compreso

l'intervento oggetto del presente provvedimento denominato "integrazione fondi rischi dei confidi per facilitare l'accesso al credito delle PMI", rientranti nella seconda quota assegnata, pari ad €. 74.500.000, della dotazione complessiva del Fondo attribuito alla Regione Basilicata con DM 14/09/2016;

- D.P.R. 05/02/2018 n. 22/2018, "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali investimento europei (SIE);
- Decreto 20.02.2014 n. 57, "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.03.2012, n. 27";
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Regolamento UE 679/2016 "Regolamento europeo in materia di Protezione dei dati personali";
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del MISE, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (TUB) e successive modifiche e integrazioni.

## **PREMESSO**

- che con Delibera di Giunta Regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ è stato approvato l'Avviso Pubblico "Facilitare l'accesso al credito delle PMI: Integrazione fondi rischi dei confidi" unitamente al presente schema di "Accordo di finanziamento (Allegato 1 all'Avviso Pubblico);
- che l'articolo 38, paragrafo 7, del Reg. CE n. 1303/2013 e ss.mm.ii. stabilisce che: "Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma del paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b) del medesimo articolo, in funzione di come è strutturata l'attuazione dello strumento finanziario, i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all'allegato IV del medesimo Reg. (UE) n. 1303/2013";
- che l'art. 8 comma 6 del richiamato Avviso Pubblico stabilisce, tra l'altro, che entro 30 giorni dalla ricezione della notifica di assegnazione del finanziamento, i Soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere con l'Amministrazione Regionale il presente Accordo di Finanziamento che è l'atto formale che disciplina l'importo del finanziamento, le modalità di erogazione e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dei Soggetti Beneficiari e dei Destinatari Finali previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria;
- che con D.G.R. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ il \_\_\_\_ è stato delegato alla sottoscrizione del presente Accordo di Finanziamento.

### **Tutto ciò premesso e richiamato**

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo anche ai fini della sua esatta interpretazione, tra le parti si conviene e stipula quanto segue.

#### **Articolo 1 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Accordo valgono le definizioni di seguito riportate:
  - “Accordo”: Accordo di Finanziamento;
  - “AdG”: Autorità di gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020
  - “Avviso”: Avviso Pubblico per l'integrazione dei fondi rischi delle cooperative e dei consorzi fidi per facilitare l'accesso al credito delle PMI lucane approvato con D.G.R. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_.
  - “ESL”: Equivalente Sovvenzione Lordo, calcolato con il Metodo Nazionale approvato con Comunicazione della Commissione n. 4505 del 06.07.2010 – Aiuto di Stato n. 182/2010 - Italia
  - “Fondo”: Fondo rischi del Confidi alimentato con le risorse dell'Avviso.
  - “Parti”: Regione Basilicata e Confidi;
  - “PMI”: imprese aventi i requisiti di cui all'Allegato I al Reg. (UE) 651/2014;
  - “Destinatari Finali”: PMI beneficiarie delle garanzie concesse a valere sul fondo rischi di cui all'Avviso;

#### **Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo**

1. Con il presente Accordo, in attuazione di quanto previsto dall'Avviso, e a seguito degli esiti dell'attività di valutazione e selezione di cui alla DD n. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ la Regione Basilicata concede, ai termini ed alle condizioni previsti nel presente Accordo, al Confidi, che a tal titolo accetta, un finanziamento dell'importo pari a euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00).
2. Il suddetto importo sarà depositato dalla Regione Basilicata, successivamente alla firma del presente Accordo, nelle modalità previste dall'avviso e riportate nel successivo art. \_\_\_\_\_ sul Conto bancario dedicato, fruttifero, intestato al Confidi aventi le seguenti coordinate bancarie:  
\_\_\_\_\_
3. Le risorse trasferite dalla Regione Basilicata per la integrazione del fondo rappresentano depositi vincolati per l'esecuzione delle attività previste dall'Avviso.
4. Il presente Accordo è redatto in coerenza con quanto previsto dall'Allegato IV del Reg. (UE) n. 1303/2013

#### **Articolo 3 - Finalità del finanziamento**

1. Il finanziamento di cui al presente Accordo viene concesso dalla Regione Basilicata al Confidi allo scopo, posto anche nell'interesse della Regione Basilicata, di integrare i fondi rischi del Confidi per rafforzarne il sistema e i meccanismi di erogazione di garanzie alle imprese lucane, al fine di migliorare l'accesso al credito da parte delle stesse, di favorire la crescita dimensionale e una maggiore solidità patrimoniale, in attuazione degli interventi previsti dal fondo di cui all'art. 45 della legge 23 luglio 2009, n.99 e ss.mm.ii. assegnato alla Regione Basilicata con DM 14 settembre 2016 e dall'azione 3.D.3.6.1 dell'ASSE III del PO FESR 2014-2020. In particolare, il finanziamento dovrà essere utilizzato per concedere garanzie alle proprie imprese associate in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 dell'Avviso, per le operazioni previste all'art. 12 comma 1 e per la durata prevista all'art. 12 comma 2 del medesimo Avviso.
2. Il Confidi pertanto, in linea con il proprio oggetto sociale, si impegna a rispettare le finalità di cui al precedente comma 1 e le previsioni in proposito stabilite nell'Avviso, nel presente Accordo e relativi

allegati, nei provvedimenti e nei regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e di garanzie richiamati.

3. A tale fine, il Confidi accetta quanto previsto nell'Avviso nel quale, tra l'altro, sono indicate le modalità di utilizzazione e destinazione delle risorse concesse al Confidi con il presente Accordo di finanziamento ed opererà in coerenza con quanto previsto nella "Strategia di investimento" e nel "Piano operativo dello Strumento" rispettivamente **Allegato 1A** e **Allegato 1B** al presente Accordo.
4. Le operazioni ammissibili alla garanzia, gli investimenti ammissibili, i requisiti dei destinatari finali per l'accesso alla garanzia, gli obblighi dei destinatari finali e i casi di revoca sono riportati nel documento "Piano operativo dello Strumento", al quale il confidi si conformerà nella gestione dello strumento finanziario.

#### **Articolo 4 -Obblighi del Confidi.**

1. Il Confidi è obbligato a:
  - a) svolgere i compiti indicati nel presente Accordo ai sensi della normativa applicabile e nel perseguimento dell'interesse pubblico di cui all'avviso, selezionando i progetti che potranno beneficiare del sostegno del Fondo rischi di cui all'Avviso, in conformità a quanto previsto dal fondo di cui all'art. 45 della legge 23 luglio 2009, n.99 e ss.mm.ii. assegnato alla Regione Basilicata con DM 14 settembre 2016 e dall'azione 3.D.3.6.1 dell'ASSE III del PO FESR 2014-2020;
  - b) operare in conformità a quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 480/2014;
  - c) rispettare ed operare in conformità a quanto previsto nel "Strategia di investimento" e nel "Piano operativo dello Strumento" rispettivamente **Allegato 1A** e **Allegato 1B** al presente Accordo;
  - d) non utilizzare i finanziamenti a valere sull'Avviso e concesso con il presente Accordo per la gestione e le operazioni di ordinaria amministrazione dei Confidi
  - e) tenere una o più contabilità separate, per ciascuna fonte di finanziamento delle risorse assegnate al presente Avviso pubblico, relativamente all'attività di prestazione delle garanzie esercitata, tale da consentire la verifica immediata e univoca dei movimenti in entrata e in uscita relativi alla natura delle risorse assegnate e la chiara identificazione del conto di provenienza e/o destinazione secondo le previsioni dell'articolo 11;
  - f) rispettare gli obblighi previsti dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del MISE, Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
  - g) comunicare ai destinatari finali l'importo dell'eventuale ESL connesso al rilascio della garanzia e che l'agevolazione è stata concessa in regime "De Minimis" ai sensi del Reg. 1407/2013;
  - h) garantire, secondo modalità e tempi indicati dalla Regione Basilicata, la documentazione, le informazioni e i dati utili all'attività di reporting e controllo dell'Autorità di Gestione del POR FESR Basilicata 2014-2020, in particolare:
    - i) trasmettere semestralmente alla Regione Basilicata, entro il giorno 30 del mese successivo al bimestre di riferimento, le informazioni sulle garanzie concesse e sui destinatari ultimi delle stesse secondo il report allegato al presente Accordo (Allegato "2");
    - ii) trasmettere i dati utili alla redazione del Rapporto annuale e finale di esecuzione del PO FESR Basilicata 2014-2020 (indicativamente entro il 10 marzo di ciascun anno relativamente ai dati al 31 dicembre dell'anno precedente), sulla base alle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione/Regione Basilicata, con il dettaglio previsto all'art. 17 dell'Avviso;
    - iii) trasmettere i dati sull'attivazione delle risorse assegnate a valere sull'Avviso nell'ambito dei fondi rischi integrati eventualmente richiesti dall'Autorità di Gestione del POR FESR Basilicata 2014-2020 al fine della relativa trasmissione ai competenti organismi nazionali (MEF e/o MISE) e comunitari (Commissione europea – DG REGIO, Corte dei Conti europea) anche attraverso la implementazione della banca dati, ai sensi del Reg. (CE) n. 821/2014;

- iv) conformarsi alle regole di rendicontazione del FESR e a produrre i dati e le informazioni anche mediate l'utilizzo di modelli messi a disposizione della Regione Basilicata e sulla base di apposite linee guida sulla rendicontazione dalla stessa adottate.
- i) consentire, a funzionari di organismi e/o servizi comunitari, nazionali e regionali preposti alle funzioni di controllo, controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle procedure poste in essere e della corretta utilizzazione del finanziamento assegnato;
- l) conservare a disposizione della Regione Basilicata la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa al programma di investimento e, in particolare, i documenti giustificativi relativi alle spese, almeno fino al 31 dicembre 2027 e consentire, entro tale data, eventuali controlli e ispezioni da parte della Regione Basilicata, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Commissione e della Corte dei Conti europea, o di altri Organismi autorizzati. I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione sotto forma di originale o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, compresi le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente nella versione elettronica, nel rispetto della normativa nazionale in materia;
- m) comunicare ai destinatari ultimi, nei provvedimenti di approvazione degli interventi che:
- ai sensi del Reg. CE n. 1303/2013, accettando la garanzia i destinatari accettano nel contempo di venire inclusi in eventuali elenchi pubblicati contenenti la denominazione del destinatario, delle operazioni e dell'importo della garanzia pubblica destinata alle operazioni;
  - ai sensi del Reg. CE n. 1303/2013, l'operazione finanziata/garanzia prestata è stata selezionata nel quadro di un PO cofinanziato dal Fondo FESR 2014-200 nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2014-2020;
- n) indicare in qualsiasi documento riguardante le operazioni cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2014-2020 di cui all'Avviso, detta fonte finanziaria;
- o) riportare il logo "FESR 2014-2020" su eventuali documenti informativi e/o pagine web dei Confidi finalizzati ad azioni di informazione e pubblicità sui fondi rischi integrati dall'Avviso, nel rispetto della "Linea grafica" del PO FESR Basilicata 2014-2020 approvata con D.G.R. n. 1260 dell'8 novembre 2016 (<http://europa.basilicata.it/fesr>);
- p) svolgere una adeguata attività di divulgazione e promozione del Fondo, anche mediante incontri pubblici, e attraverso la pubblicazione sui propri siti istituzionali;
- q) rispettare le modalità di informazione e comunicazione previste dall'allegato XII al Regolamento (UE) 1303/2013.
- r) provvedere, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento delegato UE n. 480/2013, a che:
- i. i destinatari finali che ricevono sostegno dallo strumento finanziario siano selezionati tenendo in debita considerazione la natura dello strumento finanziario. La selezione è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti di interesse;
  - ii. i destinatari finali siano informati del fatto che il finanziamento sottostante la garanzia è erogato nell'ambito di programmi cofinanziati dai fondi SIE, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 115 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
  - iii. lo strumento finanziario fornisca sostegno in modo proporzionato e con il minor effetto distorsivo possibile sulla concorrenza, così come previsto nell'Allegato B "Piano aziendale";
  - iv. l'Autorità di gestione/regione Basilicata non possa essere chiamata a rispondere per somme eccedenti l'importo da essa impegnato a favore dello strumento finanziario;
  - v. venga effettuato il rimborso dei contributi del programma viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e ad altre plusvalenze generate da tali contributi, che non soddisfino le seguenti condizioni:
    - (1) l'irregolarità si è verificata al livello dei destinatari finali;
    - (2) che non siano rispettati gli obblighi in conformità alla legge applicabile e non si agisca con il livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attese da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari;

- (3) gli importi viziati da irregolarità non hanno potuto essere recuperati benché si sia fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza

#### **Articolo 5 - Verifiche e controlli della Regione Basilicata**

1. La Regione Basilicata garantisce lo svolgimento dei controlli ai sensi degli articoli 40 e 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 in linea con le disposizioni regionali e, in particolare, la “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione del PO FESR Basilicata 2014-2020” di cui alla D.D. n. n. 1763 del 15/12/2016 ed il “Manuale delle procedure per i controlli di I livello, gestione delle irregolarità e dei recuperi con i relativi allegati” ad essa allegato.
2. La Regione Basilicata potrà svolgere in ogni momento i controlli, sia in loco che amministrativi, ritenuti opportuni per accertare la regolarità della gestione del finanziamento concesso in relazione a quanto indicato nell’Avviso. A tal fine potrà richiedere al confidi beneficiario del finanziamento, informazioni, dichiarazioni, documentazioni relative all’attività del Confidi, che è obbligato a dare debito riscontro nel termine ingiunto, che non potrà essere inferiore a 20 venti giorni dalla richiesta.
3. Ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, l’Autorità di Gestione/la Regione Basilicata garantisce che:
  - a. l’operatività del confidi, in riferimento alle risorse assegnate come integrazione dei fondi rischi ai sensi dell’Avviso, sia conforme alla legislazione comunitaria applicabile, alla strategia del POR FESR e al presente Accordo di finanziamento e dell’allegata Strategia di investimento e al Piano operativo dello Strumento;;
  - b. la spesa ammissibile dichiarata ai sensi dell’art. 42 del Reg. 1303/2013 sia giustificata da un’adeguata documentazione di supporto;
  - c. l’Accordo di finanziamento e/o i documenti attuativi del Fondo contengano disposizioni sui requisiti in materia di audit e sulla pista di controllo in conformità all’allegato IV, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013;
  - d. le verifiche di gestione siano effettuate nel corso dell’intero periodo di operatività del Fondo in conformità all’articolo 125, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
  - e. i documenti giustificativi delle spese dichiarate come spese ammissibili:
    - i. siano conservati, dalla Regione e da confidi nel rispetto delle reciproche competenze, per dimostrare l’impiego dei fondi per le finalità previste, la conformità alla legislazione applicabile e ai criteri e alle condizioni di finanziamento nel quadro dei pertinenti programmi;
    - ii. siano disponibili per consentire la verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate alla Commissione;
    - iii. i documenti giustificativi che consentono la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell’Unione e alle condizioni di finanziamento comprendano almeno:
      - a) documenti relativi all’istituzione dello strumento finanziario;
      - b) documenti che individuano gli importi conferiti nello strumento finanziario da ciascun programma e nell’ambito di ciascun asse prioritario, le spese ammissibili nell’ambito dei programmi e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE in conformità agli articoli 43 e 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
      - c) i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, le relazioni e le verifiche;
      - d) i documenti attestanti la conformità agli articoli 43, 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
      - e) i documenti relativi all’uscita dallo strumento finanziario e alla sua liquidazione;

- f) i moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi piani aziendali e, se del caso, conti annuali di periodi precedenti;
  - g) le check-list di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario, se previsti;
  - h) le dichiarazioni rilasciate in relazione agli eventuali aiuti de minimis;
  - i) gli accordi sottoscritti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario, riguardanti le garanzie a favore dei destinatari finali;
- f) le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario è stato utilizzato per la finalità prevista;
  - g) le registrazioni dei flussi finanziari tra l'autorità di gestione e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i suoi livelli e fino ai destinatari finali e, le prove dell'effettiva erogazione dei prestiti sottostanti;
  - h) le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi alla garanzia impegnata dallo strumento finanziario a favore del destinatario finale.

#### **Articolo 6 – Erogazione delle risorse**

1. La Regione Basilicata assegna al confidi \_\_\_\_\_, dopo la firma del presente Accordo, l'importo di € \_\_\_\_\_ pari alla quota assegnata, a seguito della procedura di selezione, ai sensi dell'articolo 9 dell'Avviso.
2. Le risorse trasferite dalla Regione Basilicata per l'integrazione dei fondi rischi, rappresentano deposito vincolato per l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo.
3. I finanziamenti sottostanti alle garanzie impegnate relativamente alle risorse assegnate devono essere erogati entro 24 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo.
4. Le risorse saranno erogate secondo quanto previsto dall'art. 10 dell'Avviso;
5. Per avviare l'operatività, il Confidi potrà richiedere l'erogazione delle risorse assegnate nell'ammontare massimo del 25% delle risorse assegnate.
6. Le risorse vengono trasferite sul/i seguente/i conto/i correnti dedicati, fruttiferi: \_\_\_\_\_
7. Successive domande di erogazione sono presentate, entro il periodo di cui al precedente comma 3 sono presentate solo:
  - a) per la seconda domanda di erogazione intermedia, qualora almeno il 60% dell'importo già erogato sia stato speso a titolo di spesa ammissibile;
  - b) per la terza domanda di erogazione intermedia e le domande successive, qualora almeno l'85% degli importi precedentemente erogati a sia stato speso a titolo di spesa ammissibile.

#### **Articolo 7 – Utilizzo degli interessi**

1. Gli interessi generati incrementano il Fondo e sono utilizzati per le finalità previste nell'Avviso, in conformità all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

#### **Articolo 8- Durata dell'Accordo e risoluzione per giusta causa**

1. Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2034, salvo risoluzione ai sensi del presente articolo, revoche del contributo o eventuali proroghe stabilite dall'Amministrazione regionale.
2. Ove sussistano motivi che danno luogo a un'eventuale risoluzione per giusta causa, la Parte incolpevole può risolvere il presente Accordo con effetto immediato, dando notifica all'altra Parte del verificarsi del caso di risoluzione per giusta causa.

3. A titolo di esempio, e senza pregiudizio per la generalità delle cause, la risoluzione per giusta causa può essere dichiarata dalla Regione Basilicata, nei seguenti casi:
  - a. inosservanza, da parte di confidi, delle strategie definite nel documento “Strategia d’investimento” e “Piano operativo dello Strumento” allegati a presente Accordo;
  - b. inadempimento, da parte di confidi, di uno qualunque dei suoi obblighi sostanziali a norma del presente Accordo, a condizione che le Regione, abbia notificato a confidi la causa di inadempimento e che confidi non abbia provveduto a rimediare alla violazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della notificazione o da altro maggior termine eventualmente contenuto nella notificazione medesima;
  - c. nelle ipotesi di revoca previste dall’articolo 15 dell’Avviso;
4. A partire dalla data di cessazione del presente Accordo, il confidi si considererà liberato dagli obblighi connessi alla gestione del Fondo.

#### **Articolo 9 – Effettuazione delle operazioni, ammissibilità delle spese alla chiusura degli interventi e restituzione del capitale**

1. Le garanzie relative alle risorse assegnate al Confidi con la sottoscrizione del presente Accordo dovranno essere concesse entro 24 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo e comunque entro il 31/12/2023.
2. Entro i successivi due mesi dalla data indicata al precedente comma 1, il Confidi dovrà trasmettere la rendicontazione finale della quota del Fondo attribuito dalla Regione, specificando il tasso di esecuzione dell’intervento misurato in termini percentuali rispetto al rapporto di gearing previsto pari a 4.
3. La spesa sarà ritenuta completamente ammissibile e le risorse finanziarie concesse saranno confermate al Confidi se, alla scadenza del termine di cui al comma 1, viene rispettato il rapporto di gearing pari a 4, ovvero se l’ammontare complessivo delle garanzie fornite con le risorse del Fondo, sono pari almeno a 4 volte l’importo delle suddette risorse erogate sul Fondo;
4. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, in caso di mancato impiego della totalità delle risorse trasferite, il confidi restituisce alla Regione Basilicata la parte del Fondo non utilizzata, maggiorata degli interessi e detratte le perdite.
5. Le risorse a valere sulle garanzie liberate potranno essere utilizzate dal medesimo confidi ai sensi dell’art. 44 del Reg. (UE) n 1303/2013 entro la scadenza del 31.12.2023. Nel caso in cui il confidi non dimostri l’effettivo utilizzo delle risorse liberate, rilevabile dalle relazioni periodiche da produrre alla Regione Basilicata di cui all’art 4 lettera g), sarà obbligato a restituirle alla Regione Basilicata.
6. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, al termine del periodo di eleggibilità della spesa, ovvero il 31.12.2023, le risorse liberate a seguito di completo rimborso dei finanziamenti sottostanti verranno restituite alla Regione Basilicata, con cadenza annuale, al netto delle eventuali perdite registrate e comprensive degli interessi maturati.
7. Il Confidi dovrà altresì restituire alla Regione Basilicata le somme successivamente recuperate a seguito dell’esperimento delle azioni di recupero del credito conseguenti alle escussioni delle garanzie.
8. Gli importi recuperati e gli importi non impiegati, sono utilizzati in conformità agli articoli 44 e 45 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

#### **Articolo 10 - Contabilità separata**

1. Il Confidi è obbligato a gestire le somme a disposizione rivenienti dal finanziamento di cui all’art.6 come patrimonio separato con contabilità analitica e separata, così come previsto dall’art. 38, par. 6 del Reg. UE n. 1303/2013 e con obbligo di contabilizzazione delle stesse e rilevazione specifica nel Bilancio d’esercizio, anche al fine di consentire alla Regione Basilicata e/o all’Autorità di Gestione di eseguire le verifiche dei movimenti, in entrata ed uscita relativi alle risorse assegnate e la chiara identificazione dei conti movimentati. ed i controlli previsti nel precedente articolo 5. la contabilità separata consente di

distinguere le risorse assegnate con l'Avviso in questione da quelle di cui disponeva inizialmente il Confidi sul fondo da integrare.

2. Le risorse erogate ai confidi ai sensi dell'Avviso vengono utilizzate e gestite separatamente dalle altre risorse del confidi e sono destinate all'esclusiva realizzazione delle azioni previste dall'Avviso ed in conformità con quanto previsto nel presente Accordo e relativi allegati.
3. Il confidi fornirà nelle relazioni periodiche inoltrate alla Regione Basilicata secondo le modalità previste all'art. 4, dettagliate informazioni sulle disponibilità dei conti relativi al Fondo, distinti per singola operazione, come previsto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 821/2014.

#### **Articolo 11 – Inadempimenti del Confidi e clausola risolutiva**

1. Nel caso in cui a seguito dei controlli sul possesso dei requisiti di ammissibilità a valere sull'Avviso emerga la non rispondenza con quanto dichiarato nella domanda di accesso ovvero si riscontrino irregolarità rispetto a quanto previsto nell'Avviso medesimo o nel presente Accordo, non sanabili sotto l'aspetto amministrativo, il finanziamento concesso sarà revocato e il confidi dovrà restituire alla Regione Basilicata quanto ricevuto, maggiorato degli interessi legali secondo le regole della ripetizione dell'indebito.
2. La Regione Basilicata, in caso di gravi inadempimenti del Confidi agli obblighi previsti al precedente articolo 4, si riserva il diritto di chiedere la risoluzione del presente Accordo, riservandosi altresì il diritto di agire per il risarcimento del danno subito in conseguenza dei suddetti inadempimenti.

#### **Articolo 12 - Foro competente**

1. Per qualsiasi controversia inerente il presente Accordo le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Potenza.

#### **Articolo 13 - Riservatezza**

1. Ai fini del presente accordo, le parti operano in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati e si impegnano reciprocamente ad osservare quanto prescritto dal Regolamento UE 679/2016 "Regolamento Europeo in materia di trattamento dei dati personali". Le parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento dei dati personali, il cui utilizzo si renda necessario per l'esecuzione del presente accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza ed ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari.

#### **Articolo 14 – Modifiche e integrazioni**

1. Le Parti si impegnano a condurre le negoziazioni in buona fede e ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenissero modifiche delle norme comunitarie che regolano i Fondi SIE o modifiche di norme comunitarie e nazionali in materia bancaria e creditizia ovvero di norme e atti amministrativi della Regione.
2. Le modifiche al presente accordo devono essere effettuate in forma scritta.
3. Qualora una o più delle disposizioni stabilite nel presente Accordo divenissero o dovessero essere ritenute invalide, o inefficaci, ciò non determinerà l'invalidità o l'inefficacia delle restanti disposizioni del presente Accordo nella misura possibile, ai sensi dell'art.

#### **Articolo 15 – Comunicazioni**

1. Qualsiasi notifica o comunicazione inviata da una delle Parti all'altra Parte deve essere effettuata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

**Per la Regione:**

Regione Basilicata  
c.a. Dirigente Ufficio Politiche di Sviluppo  
Dipartimento "Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca"

Via Vincenzo Verrastro, 8  
80100 Potenza  
Tel: 0971.668730 / Fax 0971.668820  
PEC: [dg.politiche.sviluppo@cert.regione.basilicata.it](mailto:dg.politiche.sviluppo@cert.regione.basilicata.it)

Regione Basilicata  
c.a. Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata  
Dipartimento Presidenza della Giunta regionale  
Via Vincenzo Verrastro, 4  
80100 Potenza  
Tel. 0971 668348 / Fax 0971 668336  
PEC: [ufficio.autorita.gestione@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.autorita.gestione@cert.regione.basilicata.it)

**Per il Confidi:**

Confidi \_\_\_\_\_:  
c.a. Rappresentante Legale  
Via \_\_\_\_\_  
Cap \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Tel: \_\_\_\_\_ / Fax: \_\_\_\_\_  
E-mail:  
PEC: \_\_\_\_\_

2. Ognuna delle Parti è tenuta a comunicare all'altra Parte per iscritto e senza ritardo qualsiasi cambiamento relativo all'indirizzo sopra indicato.

**Articolo 16- Registrazione**

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

**Articolo 17 - Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente Accordo, si rinvia espressamente all'applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni del codice civile e della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia, nonché a quanto previsto nell'Avviso.

Allegati:

1. Strategia di investimento
2. Piano operativo dello strumento;
3. Modello per il monitoraggio dello strumento:

Potenza, \_\_\_\_\_

**Regione Basilicata**

**Confidi \_\_\_\_\_**

Il legale Rappresentante

---

---

### STRATEGIA DI INVESTIMENTO

In riferimento alla strategia di investimento, per ciascuno dei seguenti punti fornire esaustive informazioni con la descrizione delle attività che si intendono svolgere.

1. Attività di informazione e comunicazione (*riportare il dettaglio del piano di comunicazione*)
2. Modalità di attuazione dello strumento finanziario (*riportare il dettaglio delle modalità di attuazione dello strumento*)
3. Prodotti finanziari da offrire (*indicare le tipologie dei finanziamenti coperti dalla garanzie del confidi mediante il fondo rischi di cui all'Avviso*)
4. Destinatari finali delle agevolazioni (Garanzie) (*specificare i destinatari delle garanzie per settori, dimensione, etc*)
5. Istruttoria e valutazione delle richieste di garanzie pervenute (*indicare le modalità seguite nella fase istruttorie delle domanda presentate dalle PMI, modalità di verifica dei requisiti richiesti dall'avviso e dalle norme generali sugli aiuti di stato, etc*)
6. Concessione della garanzia e assistenza ai destinatari finali; (*indicare le procedure seguite e le modalità operative seguite nella concessione e gestione delle garanzie, compresi i costi delle commissioni*)
7. Effetto leva previsto (ovvero garanzie che si presume di concedere a fronte delle risorse erogate ai sensi dell'Avviso);
8. Modalità di controllo dell'attuazione degli investimenti; (*procedure poste a da porre in essere per la verifica degli obblighi in capo alle PMI destinatarie finali nell'utilizzo delle risorse finanziarie ottenute con i finanziamenti oggetto della garanzia del confidi, gestione delle revoche, etc*)
9. Gestione delle garanzie (*indicare la documentazione amministrativa e contabile da conservare*)
10. Modalità di gestione dei flussi informativi da parte delle banche; (*indicare le modalità di trasmissione delle informazioni, periodicità, analisi e gestione dei ritardi, etc*)
11. Modalità di gestione dei casi di insolvenza delle imprese destinatarie della garanzia e di escussione delle garanzie
12. Procedure di recupero del credito e contenzioso (*indicare le procedure che si intendono adottare*)
13. Modalità di rendicontazione alla Regione Basilicata (*dei dati sulle garanzie concesse, dei casi di insolvenza, delle attività di recupero del credito, delle azioni legali, etc*)
14. Risultati previsti per contribuire al raggiungimento degli obiettivi specifici e i risultati previsti dal PO FESR / Fondo/ Avviso Pubblico (in termini di miglioramento dell'accesso al credito, garanzie fornite, altro)

### PIANO OPERATIVO DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

#### 1. FINALITÀ DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

L'obiettivo dello strumento è di favorire l'accesso al credito da parte delle PMI lucane e dei liberi professionisti, attraverso l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi aventi (o che avranno) sede operativa nella Regione Basilicata finalizzati alla concessione di garanzie anche promuovendo la costituzione di una efficace ed efficiente rete di Confidi.

La misura ha una dotazione finanziaria di € 10.000.000 riveniente in parte dal PO FESR Basilicata 2014 - 2020 - Asse prioritario 3: "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese", Obiettivo specifico 3.6 "Migliorare l'accesso al credito, il finanziamento delle imprese e la gestione del rischio" azione 3.D.3.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci" e in parte dalle risorse del Fondo previsto dall'art. 45 della legge 23 luglio 2009, n.99 e ss.mm.ii. assegnato alla Regione Basilicata con DM 14 settembre 2016.

#### 2. DESTINATARI FINALI DELLA GARANZIA

I Destinatari degli aiuti in forma di garanzia sono le PMI e i liberi professionisti - in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, secondo l'art.12 della legge n. 81 del 22 maggio 2017 - che alla data di presentazione della domanda di agevolazione al Confidi devono:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese e se professionisti possedere la partita IVA ed essere abilitati ed iscritti agli albi se previsto dalla rispettiva normativa professionale;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e/o sottoposti a procedure concorsuali;
- c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- d) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- e) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di inoltro della candidatura telematica, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro;
- f) non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei confronti del destinatario di tali

procedure su richiesta dei suoi creditori, così come previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.

- g) Non trovarsi nella condizione di impresa in difficoltà come definita dall'articolo 2, punto 18) del 3 regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;
- h) non essere un soggetto insolvente ai sensi dell'art. 4.3 lett. a). del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea, relativo agli aiuti *de minimis*,
- i) di non aver fruito, per le stesse spese per cui è richiesta l'agevolazione sul presente avviso pubblico, di alcuna misura di sostegno finanziario pubblico nazionale o comunitario che non rispetti i massimali stabiliti dalle singole normative comunitarie in materia di aiuti;
- j) non essere legali rappresentanti e/o amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e/o soci, per i quali sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); i soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs n. 159/2011;
- k) non essere stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'art. 444, comma 2 del codice di procedura penale;
- l) essere in regola, ove applicabili, con la disciplina antiriciclaggio (ove previsto);

### 3. SETTORI ESCLUSI

Gli aiuti in forma di garanzia, possono essere concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione dei seguenti:

- a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
- b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
- c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi seguenti:
  - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
  - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;

- f) aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
- g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

#### **4. TIPOLOGIA DELLE AGEVOLAZIONI**

Gli aiuti concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea riguardano le seguenti operazioni, anche di portafoglio:

- a) Garanzia su finanziamenti per investimenti<sup>1</sup>;
- b) Garanzia su finanziamenti finalizzati all'attivo circolante (a titolo esemplificativo: scorte di materie prime e prodotti finiti, contratto di credito edilizio per costruzioni, anticipo export- import, anticipo fatture, anticipo contratti, altro);
- c) garanzia su prestiti finalizzati al sostegno di processi di capitalizzazione aziendale;

Le operazioni garantite devono avere una durata massima di 10 anni. Detto limite è elevato a 12 anni per le operazioni finalizzate alla realizzazione di investimenti in attivi materiali.

Le garanzie concesse dai confidi possono coprire fino all'80% del finanziamento concesso all'impresa;

Il rapporto di gearing (rapporto tra ammontare complessivo delle garanzie fornite e risorse erogate dalla regione Basilicata) è pari a 4.

Gli aiuti di cui al precedente comma 1 danno luogo ad un'intensità di aiuto pari ad un Equivalente Sovvenzione Lordo calcolato utilizzando il metodo nazionale autorizzato con decisione n. 4505 del 06.07.2010 della Commissione Europea.

Ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una impresa unica, ai sensi del comma 1 ("aiuti de minimis"), unitamente a quelli concessi al medesimo destinatario da altre Amministrazioni, Enti ed Organismi pubblici non deve superare € 200.000,00 nel periodo di n. 3 esercizi finanziari; l'importo si riduce a € 100.000 per le imprese operanti nel settore dei trasporti.

Alle garanzie concesse nell'ambito del fondo rischi, di cui al presente Avviso, si applicano le regole del cumulo di cui all'art. 5 del Reg. 1470/2013.

#### **5. SPESE AMMISSIBILI**

Nel caso in cui le garanzie siano connesse a finanziamenti finalizzati alla realizzazione di investimenti, sono ammesse le seguenti tipologie di investimenti materiali ed immateriali:

##### **ATTIVI MATERIALI:**

---

<sup>1</sup> Finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni, concessi a fronte di investimenti, sotto forma di mutui chirografari.

- Acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni in misura non superiore al 10% dell'investimento ammesso e comunque entro il 10% del prestito sottostante alla garanzia;
- Opere murarie ed assimilate
- Impianti macchinari ed attrezzature
- Infrastrutture specifiche

#### **ATTIVI IMMATERIALI:**

- programmi informatici connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- servizi di consulenza;
- rilascio certificazioni di qualità;
- marchi e brevetto;
- avviamento

### **6. MODALITÀ DI ACCESSO ALLA GARANZIA**

Le domande di concessione della garanzia, relativamente alle operazioni indicate nel precedente punto 4 dovranno essere presentate al confidi beneficiari del finanziamento di cui all'Avviso Pubblico "Integrazione fondi rischi" sulla base di apposita modulistica predisposta da ciascun Confidi ed approvata dall'Ufficio Competente della Regione Basilicata.

I confidi si impegnano a dare la massima diffusione allo strumento finanziario, alle modalità di accesso e a mettere a disposizione delle PMI la relativa modulistica.

Le domande potranno essere presentate ai confidi beneficiari solo a seguito della sottoscrizione dell'accordo di finanziamento tra lo stesso confidi e la Regione Basilicata e all'approvazione della modulistica da parte della Regione Basilicata e potranno riguardare operazioni finanziarie avviate dopo la presentazione della domanda.

### **7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

Le domande sono valutate dal confidi mediante la modalità a sportello, ovvero secondo l'ordine di arrivo.

Nell'attività istruttoria confidi utilizzano le proprie procedure che devono comunque assicurare parità di trattamento e la massima partecipazione delle imprese e consentire alle stesse di integrare la documentazione presentata.

L'istruttoria dovrà avvenire almeno sulla base dei seguenti elementi:

- idoneità finanziaria dell'impresa, intesa come capacità della stessa di generare flussi di cassa in grado di il rimborso del finanziamento oggetto della garanzia sulla base delle attività da realizzare e sulla base degli ultimi bilanci approvati;

- idoneità tecnica e dell'operazione finanziaria per la quale viene richiesta la garanzia in relazione agli obiettivi dell'impresa e all'eventuale piano di sviluppo candidato.

In sede di istruttoria il confidi provvederà a:

- effettuare le verifiche antimafia (ove previste);
- verifiche della regolarità contributiva;

Ad esito del processo istruttorio il confidi comunicherà all'impresa l'esito dell'attività istruttoria e, in caso di ammissione alla garanzia provvederà ad inserire il destinatario finale e l'operazione agevolata (in caso di ammissione) sul registro Nazionale degli aiuti di stato di cui all'art. 52 della Legge 24/12/2012, n. 234 e ss.ii.mm.;

Il confidi trasmetterà semestralmente alla regione Basilicata l'elenco delle imprese ammesse alla garanzia.

## **8. VERIFICHE E CONTROLLI**

Il confidi farà in modo di consentire le attività di monitoraggio e controllo delle garanzie concesse, in particolar modo per verificare l'effettiva destinazione del finanziamento garantito per le finalità previste.

Le imprese dovranno inoltre accettare l'obbligo di conservare a disposizione della Regione Basilicata la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa al programma di investimento e, in particolare, i documenti giustificativi relativi alle spese, almeno fino al 31 dicembre 2026 e consentire, entro tale data, eventuali controlli e ispezioni da parte della Regione Basilicata, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Commissione e della Corte dei Conti europea, o di altri Organismi autorizzati.

Le imprese si impegneranno inoltre ad ottemperare agli obblighi di informazione e pubblicità, ai sensi del Reg. CE 1303/2013 (art.115);

## **9. REVOCHE**

1. L'agevolazione concessa cessa i suoi effetti:

- a. In caso di estinzione del finanziamento alla sua scadenza naturale a seguito del suo regolare rimborso;
- b. In caso di estinzione anticipata del finanziamento;

L'agevolazione viene revocata:

- c. quando viene appurato che la garanzia è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;
- d. quando viene accertato che il finanziamento è stato utilizzato per finalità non previste dall'Avviso e dal presente documento;

2. i confidi sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione le cessazioni e le revoche di cui al presente paragrafo.

## ALLEGATO 1C all'Accordo di Finanziamento

### MODELLO PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO

Format del report bimestrale "Informazioni relative allo strumento di ingegneria finanziaria ed ai relativi interventi garanzie concesse) e destinatari ultimi"

Programma:	POR FESR Basilicata 2014-2020-DM 14 settembre 2016
CONFIDI	
Codice locale Progetto (1):	
CUP (2)	
Titolo:	Integrazione Fondo rischi - Confidi .....
Costo ammesso al contributo comunitario (3)	€ .....
Eventuale effetto leva	€ .....
Data avvio progetto (4)	gg/mm/aaaa

Denominazione e Destinatario Finale	Codice fiscale/partita IVA Destinatario Finale	Forma Giuridica e Denominazione e Impresa	Codice ATECO	Localizzazione			Tema prioritario UE (5)	Indicatore fisico di realizzazione	Unità di misura	Tipologia operazione (6)	Valori finanziari relativi alla concessione di una Garanzia				Concluso	
				Regioni	Provincia	Comune					Importo concesso	Data concessione	Importo escusso	Data escussione	SI	NO

**LEGENDA:**

1. Codice locale: è il codice attribuito dal sistema di monitoraggio SIMIP della Regione Basilicata a ciascuna operazione di integrazione del fondo rischi di ciascun CONFIDI selezionato a seguito registrazione dell'anagrafica da parte del Responsabile dell'azione (Ufficio Politiche di Sviluppo)
2. CUP: Codice Unico di Progetto attribuito all'operazione sul sistema del CIPE ([www.cipecomitato.it](http://www.cipecomitato.it))
3. Costo ammesso al contributo comunitario: coincide con le risorse assegnate al CONFIDI per l'integrazione del Fondo rischi a valere sull'Avviso
4. Data avvio progetto: data di erogazione delle risorse da parte della Regione Basilicata per integrazione fondi rischi
5. Tema prioritario UE: classificazione (codice e descrizione) scelta tra quelle riportate nella linea di intervento 3D.3.6.1 del POR FESR Basilicata 2014-2020
6. Tipologia operazione: indicare una delle tipologie di operazioni indicate all'articolo 11 dell'Avviso:
  - a. Finanziamenti
  - b. Finanziamenti finalizzati all'attivo circolante
  - c. Prestiti partecipativi
  - d. Altre operazioni di finanziamento a medio - lungo termine finalizzate a:
    - i. capitalizzazione aziendale;